# CIRCOLARE N. 5/2023

**Le novità di Novembre**

LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING

Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)
Viale Trieste, 13 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461.1730280
Fax 0461.1730299
info@taxconsulting.tn.it

# CIRCOLARE N. 5/2023

## Le novità di Novembre

14 luglio 2023

*Gentile cliente,*

*Nel mese di novembre sono state introdotte una serie di novità in materia di bonus e differimento dei versamenti.*

*Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte.*

### PROROGHE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al **differimento, dal 30.11.2023 al 16.1.2024 (con possibilità di rateizzazione in 5 rate)**, del **versamento della seconda rata dell'acconto 2023** da parte delle persone fisiche con ricavi/compensi 2022 non superiori a € 170.000.

Il rinvio/mensilizzazione dell'acconto è usufruibile dalle persone fisiche titolari di partita IVA (imprese individuali/lavoratori autonomi) con **ricavi/compensi** 2022 dichiarati nel mod. REDDITI 2023 PF, **non superiori a € 170.000**.

Il requisito presuppone che nel 2022 il contribuente "abbia svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo" (è applicabile **anche** ai contribuenti che adottano il regime dei **minimi/forfetario**) ed interessa anche:

- il **titolare dell'impresa familiare / azienda coniugale** non gestita in forma societaria;
- i contribuenti **tenuti a versare l'acconto in unica soluzione**;
- le persone fisiche **esercenti attività agricole / attività agricole connesse** (ad es. agriturismo, allevamento) titolari di reddito d'impresa.

Sono esclusi dal rinvio/mensilizzazione, come confermato dall'Agenzia, le persone fisiche:

- **titolari di partita IVA** con ricavi / compensi 2022 **superiori a € 170.000**;
- **non titolari di partita IVA**, L'esclusione interessa anche i collaboratori dell'impresa familiare / coniuge dell'azienda coniugale se non titolare di una propria partita IVA.

Per cui il versamento della seconda rata dell'acconto 2023 resta fermo al 30.11.2023.

| Soggetto | | | Rinvio / mensilizzaz. secondo acconto 2023 |
|---|---|---|---|
| Persona fisica titolare di partita IVA | ricavi / compensi 2022 pari o inferiori a € 170.000 | | SI |
| | ricavi / compensi 2022 superiori a € 170.000 | | NO |
| Impresa familiare | titolare | | SI |
| | collaboratore | non titolare di propria partita IVA | NO |
| | | titolare di propria partita IVA | SI |
| Socio di società di persone / associazione professionale / srl trasparente | | non titolare di propria partita IVA | NO |
| | | titolare di propria partita IVA | SI |
| Società di capitali / di persone, ente non commerciale | | | NO |

Oltre ai ricavi derivanti dalle cessioni di beni/prestazioni di servizi, ai fini della verifica della soglia devono essere conteggiati, ad esempio, anche i contributi in c/esercizio e l'autoconsumo.

Va inoltre evidenziato che, in caso di:

- **impresa familiare/azienda coniugale**, va considerato **l'ammontare complessivo dei ricavi;**
- **esercizio di più attività**, contraddistinte da diversi codici Ateco, va fatto riferimento alla **somma dei ricavi/compensi di tutte le attività esercitate**;
- **contestuale esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo**, va considerata la **somma dei ricavi e compensi** relativi alle attività esercitate;
- persone fisiche esercenti **attività agricole/attività agricole connesse** (ad esempio, agriturismo, allevamento), titolari di reddito d'impresa, in luogo dell'ammontare dei ricavi va considerato il **volume d'affari** (rigo VE50 mod. IVA 2023).

### SOMME OGGETTO DI RINVIO

Relativamente alla tipologia di imposte interessate dal rinvio/mensilizzazione dell'acconto dovuto a novembre l'Agenzia nella Circolare n. 31/E in esame non ha fornito alcuno specifico chiarimento.

Posto che, come stabilito dall'art. 4, DL n. 145/2023, tale possibilità interessa la "seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi", il rinvio/mensilizzazione dell'acconto riguarda le seguenti imposte:

- IRPEF;
- cedolare secca;
- IVIE / IVAFE;

imposta sostitutiva forfetari / minimi.

| Secondo acconto imprese individuali / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000 | | |
|---|---|---|
| Modalità versamento | | Termine versamento |
| Unica soluzione | | 16.1.2024 |
| 5 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura dello 0,33% **mensile**) | 1 rata | 16.1.2024 |
| | 2 rata | 16.2.2024 |
| | 3 rata | 18.3.2024 (il 16.3 cade di sabato) |
| | 4 rata | 16.4.2024 |
| | 5 rata | 16.5.2024 |

Per espressa previsione, sono esclusi dal rinvio:

- i contributi previdenziali INPS
- premi assicurativi INAIL.

Ne consegue che il versamento del secondo acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS/Gestione separata INPS va effettuato entro il 30.11.2023.

# CIRCOLARE N. 5/2023

## Le novità di Novembre

### VERSAMENTI IMU 2023

**Il prossimo 18.12.2023 scade il termine di versamento del saldo IMU 2023**. In vista di tale adempimento, riepiloghiamo di seguito i principali aspetti relativi all'ambito di applicazione e determinazione dell'imposta dovuta.

L'IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali **il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie**. Sono altresì soggetti passivi IMU:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive. Con riferimento all'ambito oggettivo si rammenta che l'abitazione principale:

- non di lusso e relative pertinenze è esente;
- di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l'IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200;

*RIDUZIONI PREVISTE*

Con riferimento alla determinazione dell'IMU dovuta **sono confermate le riduzioni** per:

- gli immobili "vincolati" in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
- i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
- gli immobili concessi in comodato a genitori / figli nel rispetto delle specifiche condizioni già previste in passato (riduzione del 50% a condizione che l'immobile sia "non di lusso" e utilizzato come abitazione principale, il contratto di comodato sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato);
- gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%);

*TERMINI E VERSAMENTI*

Il versamento dell'IMU va effettuato **in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda (a saldo) entro il 16.12**, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16.6.

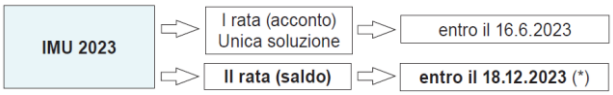


*(*) Il 16.12.2023 cade di sabato*

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare dovuto, come di consueto:

- la prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

Diversamente, gli enti non commerciali versano l'imposta in 3 rate:

- le prime 2 entro il 16.6 e il 16.12 dell'anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente;
- la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento, entro il 16.6 dell'anno successivo, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 dell'anno di riferimento.

*(*) Il 16.12.2023 cade di sabato*

### BONUS

Recentemente il MiMiT ha definito gli aspetti procedurali e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", con riferimento al 2023.

Nell'ambito del DPCM 4.8.2022, è riconosciuto, per il 2022, **un contributo pari all'80%** per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per

la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente (€ 8.000 per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali).

**Con il Decreto 31.10.2023, lo stesso Ministero ha definito i termini e le modalità per la presentazione della domanda per accedere al beneficio in esame con riferimento alle spese sostenute dall’1.1 al 23.11.2023.**

Il contributo spetta a condizione che la spesa sia sostenuta utilizzando uno strumento tracciabile (ad esempio, bonifico bancario). In particolare, sono agevolabili le seguenti spese:

- Acquisto / messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo PDO (Point of Delivery).

Per beneficiare del contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

- essere nuove di fabbrica;
- di potenza standard;
- essere collocate in Italia e in aree nella piena disponibilità del beneficiario;
- essere realizzate secondo regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di
- conformità, ai sensi del DM n. 37/2008.

Per le persone fisiche oltre ai predetti requisiti è richiesto che le infrastratture siano **ad esclusivo uso privato** e non accessibili al pubblico.

In caso di **posa in opera su parti comuni degli edifici condominiali** le infrastrutture devono essere destinate all’uso collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

*PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

I soggetti interessati, che hanno sostenuto le spese sopra evidenziate nel periodo 1.1-23.11.2023, devono presentare un’apposita domanda, compilata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la specifica piattaforma online, gestita da Invitalia, accessibile dal sito Internet del Ministero

| |
|---|
| **dalle 12.00 del 9.11 fino alle 12.00 del 23.11.2023** |

**Per la presentazione della domanda il soggetto richiedente deve possedere un indirizzo PEC.**

A pena di inammissibilità, oltre alla domanda devono essere allegati:

- il modulo di relazione finale contenente:
  - ☐ una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art 47, DPR n. 445/2000 al fine di attestare che le spese per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera sono state sostenute nel periodo 1.1-23.11.2023;
  - ☐ l’elenco dei beni acquistati / mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto degli stessi;
- la seguente documentazione:
  - ☐ codice fiscale e documento d’identità del firmatario;
  - ☐ copia della delega conferita dai condòmini (in caso di contributo richiesto come condominio delegato);
  - ☐ delibera assembleare di autorizzazione dei lavori su parti comuni con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’art. 1137, C.c (in caso di contributo richiesto come condominio);
  - ☐ copia delle fatture elettroniche relative alle spese ammissibili;
  - ☐ estratti c/c dal quale risultino i pagamenti connessi alle predette fatture;
  - ☐ idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, attestante l’avvenuta
  - ☐ installazione dell’infrastruttura;
  - ☐ relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute.

Entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande il MiMiT emana il Decreto di concessione ed erogazione dei contributi nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Il contributo è erogato in unica soluzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**Law & Tax Consulting S.r.l.**
**Tax Consulting S.r.l.**